

LE IMPRESE SOCIALI IN FORMA COOPERATIVA

di Sara Agostini^[*]

L'approfondimento

Con il [D.Lgs. n. 112/2017](#) è stata approvata la nuova disciplina dell'impresa sociale. Si tratta di un provvedimento atteso che riveste una importanza notevole anche per il settore cooperativo.

Numerose, infatti, sono le norme del Decreto che hanno valenza per le cooperative in genere ed, in particolare, per le cooperative sociali.

Sommario: [La nuova normativa sulle imprese sociali](#) - [Cooperative sociali: imprese sociali di diritto](#) - [Le modifiche all'art. 1 della Legge n. 381/1991](#) - [Le misure fiscali e di sostegno economico applicate anche alle cooperative](#) - [Il regime di controllo sulle imprese sociali e l'impatto sulla revisione mutualistica](#) - [Le cooperative edilizie a vocazione sociale](#) - [Norme che non si applicano alle imprese sociali in forma cooperativa](#) - [Devoluzione del patrimonio](#) - [Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti](#) - [Procedure concorsuali](#) - [Osservazioni conclusive](#)

[La nuova normativa sulle imprese sociali](#)

La [Legge 6 giugno 2016, n. 106](#) ha attribuito la Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, ha indicato una serie di criteri direttivi che coinvolgono anche le cooperative.

I principi cardine della riforma, per quanto attiene il rapporto con il mondo cooperativo, sono:

- l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi (art. 6, lett. c);
- la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente (art. 6, lett. d);
- la revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative (art. 9, lett. m).

Con il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112^{\[1\]}](#), è stata approvata la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, mentre con il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117^{\[2\]}](#) ha visto la luce il Codice del Terzo settore.

Cooperative sociali: imprese sociali di diritto

L'art. 1 del [D.Lgs. n. 112/2017](#) indica gli enti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale: una larga platea di enti privati, incluse le società costituite nelle forme previste dal Libro V del Codice civile, e, quindi anche le cooperative.

Tutte le imprese sociali devono:

- esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale;
- tale attività deve essere svolta senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'attività deve essere realizzata, adottando modalità di gestione responsabile e trasparente e favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle attività stesse.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge delega, per le cooperative sociali, si dispone l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale (art. 1)^[3].

La generale disciplina delle cooperative sociali, contenuta nella [Legge n. 381/1991](#) permane, dal momento che a tali enti le norme del [D.Lgs. n. 112/2017](#) si applicano a due condizioni:

1. nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;
2. in quanto compatibili con tale normativa.

Giova ricordare che le cooperative sociali sono disciplinate non solo dalla [Legge n. 381/1991](#), ma anche dalle disposizioni del Codice civile e da una serie di norme di carattere fiscale e previdenziale ad esse dedicate.

L'attribuzione della qualifica "di diritto", comporta che le cooperative sociali (e i loro consorzi), diversamente dalle altre tipologie di enti, si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione posti dal Decreto^[4].

[Le modifiche all'art. 1 della Legge n. 381/1991](#)

Il [D.Lgs. n. 112/2017](#), in vigore dal 20 luglio 2017, ha apportato una modifica al comma 1 dell'art. [1](#) della [Legge n. 381/1991](#): ciò al fine di garantire il trattamento paritario di questa forma di impresa sociale *ope legis* rispetto alle altre imprese sociali, in particolare sotto il profilo delle attività di interesse generale esercitabili.

L'art. [1, comma 1](#), della [Legge n. 381/1991](#), ora, risulta come segue:

“Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l), e p), del Decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo [1, comma 2, lett. c\)](#), della [Legge 6 giugno 2016, n. 106](#);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”.

Le attività indicate nelle lett. a), b), c), d), l), e p), comma 1, dell'art. [2](#) del [D.Lgs. n. 112/2017](#) sono le seguenti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. [1, commi 1 e 2](#), della [Legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni, e di cui alla [Legge 22 giugno 2016, n. 112](#), e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4.

Come è possibile notare, gli ambiti di intervento non sono particolarmente mutati, in quanto si riferiscono sempre al settore socio sanitario ed educativo, tranne che per i servizi di cui alla lettera p) che, invece, mirano ad un supporto per il reinserimento del mondo del lavoro di lavoratori e persone svantaggiate.

[Le misure fiscali e di sostegno economico applicate anche alle cooperative](#)

Il [D.Lgs. n. 112/2017](#) ha previsto una serie di misure fiscali e di sostegno economico *ad hoc* per le imprese sociali che possono essere applicate alle società cooperative e, quindi, anche alle cooperative sociali.

L'art. 18 ha introdotto due incentivi interessanti^[5]:

a) una detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, tra cui anche le cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data del 20 luglio 2017 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data.

Tale importo può essere portato in detrazione nei periodi di imposta successivi, se non è detraibile nel periodo di imposta di riferimento.

L'investimento massimo detraibile:

- non può superare l'importo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo di imposta;
- deve essere mantenuto per almeno 3 anni;
- non può essere ceduto prima del decorso dei 3 anni, pena la decadenza del beneficio e la restituzione della detrazione, oltre gli interessi legali;

b) mancato concorso alla formazione del reddito dei soggetti passivi ai fini IRES del 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, tra cui anche le cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale, successivamente alla data del 20 luglio 2017 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data.

L'investimento massimo deducibile:

- non può superare l'importo di 1.800.000 di euro in ciascun periodo di imposta;
- deve essere mantenuto per almeno 3 anni;
- non può essere ceduto prima del decorso dei 3 anni, pena la decadenza del beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, oltre gli interessi legali.

[Il regime di controllo sulle imprese sociali e l'impatto sulla revisione mutualistica](#)

Il nuovo Decreto n. 112/2017 ha attribuito al Ministero del Lavoro il compito di svolgere una attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali, al fine di verificare che esse rispettino la normativa loro propria; le ispezioni sono svolte dall'Ispettorato nazionale del Lavoro.

Il Ministero, tuttavia, può anche avvalersi per le ispezioni di:

- a) enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno 1000 imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque Regioni o Province autonome;
- b) associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela giuridicamente riconosciute, ai sensi del [D.Lgs. n. 220/2002](#).

Le imprese sociali saranno soggette ad una vigilanza annuale e dovranno versare un contributo apposito^[6].

Il sistema delle ispezioni sulle imprese sociali ricalca quello vigente sul sistema cooperativo e, quindi, si poneva il problema di non sovrapporre, per le imprese sociali costituite in forma cooperativa, due tipologie di ispezioni; pertanto, con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro, saranno stabilite le norme di coordinamento necessarie per assicurare unicità, completezza, periodicità ed efficacia delle ispezioni.

[Le cooperative edilizie a vocazione sociale](#)

Le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi possono costituirsi come imprese sociali e sviluppare le attività previste dall'art. [2, comma 1, lett. q\)](#), del [D.Lgs. n. 112/2017](#)^[7].

In tal caso tali cooperative possono iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito, ai sensi dell'art. [13](#) della [Legge n. 59/1992](#), presso il Ministero dello Sviluppo economico^[8].

[Norme che non si applicano alle imprese sociali in forma cooperativa](#)

Il [D.Lgs. n. 112/2017](#) ha specificato, di volta in volta, quali norme del Decreto non si applichino alle imprese sociali che hanno scelto la forma cooperativa.

[Devoluzione del patrimonio](#)

Le imprese sociali che si pongono in scioglimento volontario o che perdono in modo volontario la qualifica di impresa sociale (art. 12), nonché in caso di perdita della qualifica di impresa sociale a seguito di ispezione che abbia evidenziato irregolarità sanabili o non sanata (art. 15), sono tenute a devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore o ai Fondi costituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali^[9].

Tali disposizioni sono applicabili anche alle cooperative, salvo quanto specificamente previsto per tali società¹¹⁰¹.

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti

Le imprese sociali devono prevedere che nei propri statuti o regolamenti aziendali siano inserite adeguate forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e terzi direttamente interessati alle loro attività.

Le modalità con cui l'impresa intende coinvolgere le suddette categorie devono far riferimento a quanto indicato nei contratti collettivi, alla natura e dimensione dell'impresa sociale e alle Linee guida sull'argomento, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro.

L'art. [12](#) del [D.Lgs. n. 112/2017](#) stabilisce che la norma sul coinvolgimento di lavoratori, utenti e terzi non si applica alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente.

Ciò, con ogni probabilità, perché in questa categoria di enti, con particolare riferimento alle cooperative di lavoro e sociale, i lavoratori dell'impresa sono anche soci e, quindi, sono già coinvolti nella gestione aziendale.

Procedure concorsuali

Le imprese sociali sono assoggettate, in caso di insolvenza, liquidazione coatta amministrativa, di cui al R.D. n. 267/1947. Il provvedimento che dispone l'avvio della procedura concorsuale è il Decreto del Ministro del Lavoro, quale autorità che vigila su tali liquidazioni.

Anche le società cooperative sono sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., ed essa è disposta con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Dal momento che il controllo sulla liquidazione delle cooperative è già esercitato dal Dicastero dello Sviluppo economico, non vi era motivo per modificare tale situazione e, pertanto, l'art. [14](#) del [D.Lgs. n. 112/2017](#) non si applica alle cooperative.

Osservazioni conclusive

Nel presente contributo si sono evidenziate le norme del [D.Lgs. n. 112/2017](#) applicabili anche alle società cooperative e l'impatto che esse hanno sugli enti mutualistici.

L'aver incluso le cooperative sociali, di diritto, nel grande alveo delle imprese sociali, evidenzia come, nonostante queste società rientrino nella grande famiglia degli enti del Terzo settore, siamo imprese, seppure a vocazione sociale.

Il Decreto ha anche il pregio di definire, di volta in volta, quali siano le normative non applicabili al sistema delle imprese cooperative, al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze nelle competenze già di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico.

Note:

[*] Giurista d'impresa

[1] G.U. n. 167 del 19 luglio 2017.

[2] G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

[3] Le cooperative sociali, prima della riforma del Terzo settore, erano considerate di diritto ONLUS. Con il [D.Lgs. n. 117/2017](#) sono stati aboliti, a partire dal 3 agosto 2017, gli artt. 10-29 del [D.Lgs. n. 460/1997](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, di conseguenza, il legislatore ha ritenuto di collocarle tra le imprese sociali e di attribuire loro tale qualifica di diritto.

[4] La gerarchia delle fonti in materia di impresa cooperativa prevede l'applicazione, innanzitutto, della normativa propria delle cooperative sociali, poi il [D.Lgs. n. 112/2017](#) e, poi, le disposizioni contenute nel [D.Lgs. n. 117/2017](#) relative al Codice del Terzo settore.

[5] Le modalità di attuazione di tale disposizione saranno individuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico.

[6] Con apposito Decreto del Ministro del Lavoro saranno definite: 1) contenuti e modalità delle ispezioni; 2) la determinazione del contributo per le ispezioni che devono versare le imprese sociali; 3) il modello di verbale sulla base del quale deve svolgersi l'ispezione; 4) criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi che possono svolgere attività ispettiva.

[7] L'attività è l'alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

[8] I riferimenti *web* del Ministero dello Sviluppo economico per contattare l'Albo <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/albo-delle-societa-cooperative-edilizie>.

[9] I Fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali possono essere costituiti dalle associazioni di imprese sociali, riconosciute con Decreto del Ministro del Lavoro, dalle associazioni

di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e dalla Fondazione Italia Sociale (art. 16).

[1101](#) Queste ultime norme prevedono l'attribuzione delle risorse in oggetto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione oppure, qualora la società in questione non aderisca ad alcuna associazione riconosciuta ovvero aderisca ad un'associazione che non abbia un fondo mutualistico, al bilancio dello Stato.

Copyright 2010 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati